



# COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 63 del 30/11/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO".  
MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 E S.M.I. E DELLA D.G.R. 831/2017.**

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di **novembre** alle ore **18:30**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello iniziale risultano:

1	CONTINI GIANCARLO	Presente	8	MARCHESI MARZIA	Presente
2	GUARESCHI ELISA	Presente	9	DELENDATI LOREDANA	Presente
3	LEONI GIANARTURO	Presente	10	CONCARI LUCA	Presente
4	CAPELLI STEFANO	Presente	11	CAROSINO STEFANO	Presente
5	BRIGATI NICOLAS GIANNI	Presente	12	CONCARINI CLARISSA	Presente
6	PIZZELLI ANDREA	Presente	13	GAMBANZA MARIA GIOVANNA	Presente
7	MEDIOLI GIACOMO	Presente			

Totale Presenti: n. 13

Totale Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza Il Segretario, Dott. De Feo Giovanni, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sindaco Giancarlo Contini assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

<b>OGGETTO:</b>	<b>APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO". MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 E S.M.I. E DELLA D.G.R. 831/2017.</b>
-----------------	---

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### RICHIAMATE:

- la L.R. 4 luglio 2013 e s.m.i. n.5 recante: "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate" e, in particolare, l'art. 6 "Apertura ed esercizio dell'attività", come modificato dalla L.R 28 ottobre 2016, n.18 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili";
- la L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 "Testo unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" ed in particolare l'art.48, comma 4 e 5;
- la DGR N° 831 del 12/06/2017 avente ad oggetto: "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. 5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. 18/2016)" che disciplina l'applicazione dell'art.6 comma 2 bis della 5/2013 e s.m.i.;

DATO ATTO che la normativa regionale fornisce ai Comuni le modalità attuative del divieto di apertura di sale gioco, sale scommesse, nonché l'installazione di apparecchi per il gioco lecito di cui all'art. 110, comma 6 del R.D. 773/1931, nella fascia di rispetto di 500 metri (calcolati secondo il percorso pedonale più breve), dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, gli impianti sportivi, le strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, le strutture ricettive per categorie protette, i luoghi di aggregazione giovanile e gli oratori;

DATO ATTO che nella fascia di rispetto, oltre ai divieti indicati al comma precedente è vietato:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- la stipulazione di un nuovo contratto, anche con differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività;

RILEVATO che la D.G.R. n.831/2017 fissa un termine di 6 mesi dalla data di pubblicazione della delibera (16 giugno 2017) entro cui i comuni devono provvedere a stendere una mappa dei luoghi sensibili e a individuare gli esercizi a cui applicare la medesima disciplina;

RICHIAMATO l'art.89 del vigente Regolamento Edilizio approvato con atto del C.C. n. 57 del 19/10/2017 che pone ulteriori prescrizioni oltre a quelle stabilite dalla normativa vigente;

RITENUTO di approvare, ai sensi della D.G.R. 831/2017 la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale e l'individuazione degli ingressi principali degli stessi, come evidenziato nelle seguenti tavole indicate quale parte integrante e sostanziale:

- Busseto Capoluogo
- Busseto Frazioni - Tav. 1
- Busseto Frazioni - Tav.2

RILEVATO che l'Amministrazione si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale, ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori;

RITENUTO di approvare apposito Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo, al fine di disciplinare, per quanto non espressamente già previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, al fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

VISTO il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo", allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di demandare al Servizio Territorio e Sviluppo Economico l'individuazione degli esercizi che ricadono all'interno delle fasce di rispetto dei luoghi sensibili e ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica sulla proposta della presente deliberazione, reso dal Responsabile del Servizio Territorio e Sviluppo Economico, arch. Roberta Minardi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, reso dal responsabile del Servizio Finanziario, Dr.ssa E. Stellati, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134.4 del D.lgs.vo n. 267/00 e s.m.;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000;

SENTITO l'intervento dell' Assessore ai Servizi Finanziari, Sig. Stefano Capelli, il quale illustra brevemente il contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto mettendo in risalto trai i punti salienti la fascia di rispetto di 500 metri dai luoghi sensibili calcolati dal punto di vista pedonale e non in linea d'aria, nonché la mappatura dei luoghi sensibili stabiliti dalla Regione. Si sofferma poi a spiegare nei vari passaggi il regolamento comunale in questione.

UDITI in proposito commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione:

- il Consigliere Concarini esprimendo dichiarazione di voto favorevole in proposito , sostiene che a riguardo pur essendo stato fatto molto, rimane ancora molto da fare in quanto trattasi di un fenomeno trasversale che riguarda giovani-adulti -anziani ;
- il Consigliere Gambazza si accerta che siano state considerate tutte le aree di interesse nella mappatura dei luoghi sensibili;

- il Consigliere Concari premettendo di essere favorevole alla proposta per la valenza sociale della problematica in questione, rileva l'importanza del grave danno economico per le attività coinvolte e chiede se non vi sia la possibilità di andare incontro in qualche modo agli esercenti e gestori solerti con qualche sgravio fiscale per esempio ;

-l'Assessore Leoni risponde che la cosa in effetti era stata pensata, ma che ci si trova di fronte ad una normativa molto ferrea in proposito e ricorda che dal 2022 tutte le attività di questo tipo dovranno smettere.

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

## **DELIBERA**

1. DI APPROVARE il "Regolamento per la prevenzione e il contrasto delle patologie e delle problematiche legate al gioco d'azzardo" allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di disciplinare, per quanto non espressamente già previsto dalla normativa nazionale e regionale vigente, le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, per il perseguitamento dei seguenti obiettivi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività

2. DI APPROVARE, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 831 del 12/06/2017, la mappatura dei luoghi sensibili presenti nel territorio comunale e l'individuazione degli ingressi principali degli stessi, come evidenziato nelle seguenti tavole indicate quale parte integrante e sostanziale:

- Busseto Capoluogo
- Busseto Frazioni - Tav. 1
- Busseto Frazioni - Tav. 2

3. DI DEMANDARE al Servizio Territorio e Sviluppo Economico l'individuazione degli esercizi che ricadono all'interno delle fasce di rispetto dei luoghi sensibili ed ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa;

4. DI DEMANDARE alla Giunta Comunale l'eventuale aggiornamento della mappatura che si rendesse necessario introdurre nel caso di apertura di nuovi luoghi sensibili o di modifica degli ingressi principali di quelli esistenti;

5. DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.;

Successivamente,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

RAVVISATA la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

VISTO l'art. 134. comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.;

CON VOTI unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n. 13 Consiglieri presenti e votanti,

**DELIBERA**

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Giancarlo Contini

Il Segretario  
Dott. De Feo Giovanni



# COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio avente per oggetto:

### APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO".

### MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 E S.M.I. E DELLA D.G.R. 831/2017.

Il sottoscritto, responsabile di servizio esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, precisando che sono state osservate le procedure preliminari di legge e dei regolamenti.

Busseto, lì 27/11/2017

**Roberta Minardi / INFOCERT SPA**



# COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 49 comma 1 del T.U.E.L. D.Lgs 269/2000)

### PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO AVENTE PER OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO".

MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 E S.M.I. E DELLA D.G.R. 831/2017.

Per quanto attiene la regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 il Responsabile dei Servizi Finanziari esprime parere favorevole.

Busseto, lì 27/11/2017

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
Elena Stellati / INFOCERT SPA



# COMUNE DI BUSSETO

*Provincia di Parma*

**Deliberazione del Consiglio Comunale**

**N. 63**

**DEL 30/11/2017**

**Oggetto: APPROVAZIONE DEL "REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO".**

**MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI AI SENSI DELLA L.R. 5/2013 E S.M.I. E DELLA D.G.R. 831/2017.**

## **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto

visti gli atti d'ufficio

## **ATTESTA**

Che la presente deliberazione:

viene pubblicata nell'Albo On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 12/12/2017 al 27/12/2017

Busseto, lì 12/12/2017

L' addetto  
Stefania Macchidani / INFOCERT SPA

## **REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO**

Approvato dal Consiglio comunale

con deliberazione n\_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

<b>Art. 1</b>	<b>Ambito di applicazione</b>	Pag. n. 3
<b>Art. 2</b>	<b>Definizioni</b>	Pag. n. 3
<b>Art. 3</b>	<b>Obiettivi</b>	Pag. n. 4
<b>Art. 4</b>	<b>Procedure per il rilascio dell'etichetta su ogni apparecchio</b>	Pag. n. 5
<b>Art. 5</b>	<b>Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate</b>	Pag. n. 5
<b>Art. 6</b>	<b>Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco</b>	Pag. n. 6
<b>Art. 7</b>	<b>Orari di esercizio delle attività</b>	Pag. n. 6
<b>Art. 8</b>	<b>Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela</b>	Pag. n. 6
<b>Art. 9</b>	<b>Ulteriori misure di contenimento del fenomeno</b>	Pag. n. 7
<b>Art.10</b>	<b>Attività di controllo. Sanzioni</b>	Pag. n. 7

## Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, per quanto non espressamente già previsto dalla normativa nazionale e regionale vigenti, le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e dalle ulteriori norme attuative statali e regionali.
2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
  - gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
  - sale bingo soggette di autorizzazione ex art. 88 del TULPS
3. Non sono oggetto del presente Regolamento:
  - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio bigliardo, calciballilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.
  - il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.
  - i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.
  - gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

## Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - TULPS: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931, n.773, e successive modifiche ed integrazioni;
  - Regolamento di Esecuzione del TULPS: il Regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 per l'esecuzione del TULPS;
  - AAMS: l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
  - Giochi leciti: quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;

- Apparecchi per il gioco lecito con vincita in denaro: gli apparecchi ed i congegni da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, comma 6, del TULPS;
  - AWP (Slot e New Slot): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a", del TULPS;
  - Video Lottery Terminal (VLT): gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "b", del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis, comma 4, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 s.m.i. che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d'elaborazione della rete stessa, richiedono il rilascio di licenza del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
  - Ticket redemption: gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera "c bis" del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
  - GAP: Gioco d'azzardo patologico;
  - Spazi per il gioco con vincita in denaro: i luoghi pubblici o aperti al pubblico e i circoli privati in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi idonei per il gioco lecito;
  - Negozio di gioco: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell'articolo 38, commi 2 e 4, del D.Lgs. n. 223/2006, convertito con modificazioni dalla L. n. 248/2006;
  - Punto di gioco ("corner"): il punto di vendita di gioco, avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolo tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione di polizia ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- Centri di scommesse:
- Agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli: quelle di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;
  - Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato "Bingo": quelle di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

### **Art. 3 Obiettivi**

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità, lo stato di salute psicoemotiva individuale; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco sui consumatori.
2. L'Amministrazione comunale, a tutela della salute pubblica, del benessere individuale e della comunità del proprio territorio, intende disincentivare il "gioco d'azzardo" e prevenirne la dipendenza patologica anche attraverso iniziative di educazione e di informazione nonché di interventi di prevenzione rivolti ai soggetti deboli e a rischio.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si riferiscono, in particolare, ai seguenti principi:
  - a) tutela dei minori;

- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di auto-segregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

#### **Art. 4**

#### **Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate**

1. L'apertura di nuove sale slot è vincolata al rispetto delle specifiche norme del Regolamento Urbanistico Edilizio e del Regolamento Edilizio, approvati con deliberazione del C.C. n.57 del 19/10/2017 che disciplinano i locali di intrattenimento e che sono finalizzate alla verifica della disponibilità di adeguati spazi di parcheggio pubblico e pertinenziale.
2. Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito sono quelli previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS che possono essere installati negli esercizi autorizzati ai sensi di legge.
3. Il divieto previsto dall'art. 6, comma 2 bis, della L. R. n. 5 /2013 e s.m.i., si applica sia alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse, sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio. Esso si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.
4. Per "nuova installazione" si intende il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. Sono equiparati alla nuova installazione degli apparecchi ai sensi dell'art. 6, comma 2 ter, della L.R. n. 5/2013 s.m.i.:
  - a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
  - b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
  - c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività entro il limite massimo di 500 metri dai luoghi sensibili di cui all'articolo 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 5**

#### **Procedure per il monitoraggio degli apparecchi da gioco**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi, di un contrassegno che riporti il numero identificativo

dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza della concessione.

2. Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

## **Art. 6** **Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco**

1. Come disposto dall'articolo 6, comma 2 bis della L. R. n. 5/2013 s.m.i., è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri.
2. La misurazione della distanza viene calcolata con l'ausilio di rotella metrica secondo il percorso pedonale più breve, seguendo gli attraversamenti pedonali segnalati dalle strisce; in particolare la misurazione viene effettuata dall'ingresso considerato come principale rispettivamente della sala giochi, della sala scommesse o dell'esercizio in cui l'apparecchio è installato e quello del luogo sensibile; l'ingresso delle relative pertinenze (esempio aree verdi o cortilizie) non può essere considerato principale.
3. La mappa dei luoghi sensibili è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 e s.m.i. A tal fine la mappa individua i punti di accesso principale rispetto ai quali effettuare la misurazione e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.
4. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri.
5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.
6. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno delle quali possono essere installati apparecchi per il gioco, dovranno produrre al Comune, a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività, un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco. Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti, anche in relazione al presente Regolamento.

## **Art. 7** **Orari di esercizio delle attività**

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

**Art. 8**  
**Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela**

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
  - a. l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività;
  - b. la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
  - c. l'esposizione in modo chiaro e ben visibile delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
  - d. l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità.
2. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.


**Art. 9**  
**Ulteriori misure di contenimento del fenomeno**

1. L'amministrazione comunale non concede in alcun caso in locazione immobili di proprietà comunale per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento.
2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla loro scadenza si procederà al rinnovo del contratto previa dismissione delle attività di cui sopra, in caso contrario il contratto non verrà rinnovato.
3. Le società controllate dall'Amministrazione comunale e le società/associazioni alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico, non possono accogliere nei locali in uso, anche se locati o concessi a terzi, le attività disciplinate dal presente Regolamento, né possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito di cui al presente Regolamento.
4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di alcun tipo di pubblicità all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.


**Art. 10**  
**Attività di controllo. Sanzioni**

1. L'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento è garantita in via principale dalla Polizia Locale.
2. Nello specifico si prevede l'applicazione delle sanzioni in caso di:
  - a) manomissione/contraffazione del contrassegno di cui all'art.5 comma 2;
  - b) la violazione dei divieti di cui all'art.6 commi 1,4,5;

- c) la violazione dei divieti di prosecuzione delle attività in esercizio, ai sensi dell'art. 6, comma 2bis della L.R. 5/2013 e del presente regolamento;
  - d) l'inosservanza dell'ordinanza di cui all'art.7;
  - e) l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui all'art.8.
3. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla L.R. 28 aprile 1984 n. 21 e dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.
4. Nei casi in cui non sia prevista una sanzione specifica in norme statali o regionali, ai sensi dell'art. 7 bis del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle norme del presente regolamento consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 25,00 (venticinque/00) a Euro 500,00 (cinquecento/00).
5. L'accertamento di nuova installazione di apparecchi o di rinnovo dei contratti di utilizzo degli stessi e delle situazioni ad esse equiparate, in violazione della prevista distanza dai luoghi sensibili, comporta l'applicazione della sanzione di cui al precedente comma 4, per ogni singolo apparecchio.
6. In caso di reiterazione delle violazioni indicate al comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro da Euro 500,00 (cinquecento/00) a un massimo di Euro 3.000,00 (tremila/00).








#### FRAZIONE DI RONCOLE VERDI

INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI  
D.G.R. N°831/2017

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| ① | SCUOLA MATERNA           |
| ② | CHIESA DI RONCOLE VERDI  |
| ③ | SCUOLA SECONDARIA        |
| ④ | CENTRO CIVICO            |
| ⑤ | CHIESA CIMITERO          |
| ⑥ | ORATORIO DI BASSA DE MAJ |



#### FRAZIONE DI SPIGAROLO

INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI  
D.G.R. N°831/2017


- |   |                     |
|---|---------------------|
| ① | CHIESA DI SPIGAROLO |
|---|---------------------|



#### FRAZIONE DI FRESCAROLO

INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI  
D.G.R. N°831/2017


- |   |                |
|---|----------------|
| ① | CHIESA         |
| ② | SCUOLA MATERNA |



#### FRAZIONE MADONNA DEI PRATI

INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI  
D.G.R. N°831/2017

- |   |           |
|---|-----------|
| ① | SANTUARIO |
|---|-----------|



#### FRAZIONE DI SAN ROCCO

INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI  
D.G.R. N°831/2017

- |   |                     |
|---|---------------------|
| ① | CHIESA DI SAN ROCCO |
|---|---------------------|



COMUNE DI BUSSETO  
SETTORE TERRITORIO E SVILUPPO ECONOMICO  
UFFICIO COMMERCIO  
e mail: minardi@comune.busseto.pr.it  
Tel. 0524 931750 – fax 0524 92360



#### BUSSETO - FRAZIONI

INDIVIDUAZIONE LUOGHI SENSIBILI  
D.G.R. N°831/2017

TAVOLA 1 DI 2